



unione nazionale camere minorili

Bari, 27 giugno 2011

**Preg.mo
Senatore Filippo BERSELLI
PRESIDENTE
COMMISSIONE GIUSTIZIA del
SENATO**

Oggetto: audizione U.N.C.M. nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'applicazione concreta della legge n. 54 del 2006 in materia di affidamento condiviso (riferita ai disegni di legge nn. 957 e 2454) -

Gentile Presidente,
ci preghiamo di sottoporre alla Sua cortese attenzione una breve **relazione** contenente **le osservazioni dell'UNCM** sul contenuto del **DDL 957** in materia di affidamento condiviso, affinché la stessa possa essere oggetto di riflessione durante la nostra audizione e i lavori della Commissione.

L'UNCM è già intervenuta sul tema con diversi comunicati, ritenendo che il nuovo disegno di legge in materia di affidamento condiviso - per come formulato - finisca per tutelare quasi esclusivamente i diritti degli adulti a discapito dei diritti dei minori.

Non vi è mai stata da parte nostra, né mai potrebbe esservi, alcuna *“pregiudiziale ideologica”* in ordine all'istituto dell'affidamento condiviso ed al legittimo diritto del minore alla bi-genitorialità, né tanto meno esiste alcun ostracismo nei confronti della *“figura paterna”*, assolutamente consapevoli della sua fondamentale importanza nelle diverse fasi di crescita del minore.

Unione Nazionale Camere Minorili – Bari (70126) via Caldarola n. 14

www.camereminorili.it - info@camereminorili.it



unione nazionale camere minorili

Allo stesso modo non vi è mai stata, da parte dell'U.N.C.M., la scelta di far prevalere la *“funzione materna”* e/o la *“gestione materna”* dei figli, in ossequio a vecchi modi di intendere i *“ruoli di genere”* secondo schemi tradizionali che non ci appartengono.

Del resto, *l'attività* di **formazione** e di **sensibilizzazione culturale** dell'U.N.C.M. è da sempre orientata a valorizzare i principali temi del diritto minorile, **affido condiviso** e **deontologia dell'avvocato** compresi.

Non a caso nel **Codice Etico** - approvato di recente dalla nostra associazione - all'art. 3 si afferma che gli avvocati aderenti all'U.N.C.M. <<nel rispetto della normativa e delle proprie funzioni di assistenza, difesa e rappresentanza, in tutti i procedimenti che coinvolgono un minore agiscono avendo riguardo preminente all'**interesse del minore** e **della relazione genitoriale**; per quanto possibile curano di ridurre al minimo gli effetti negativi per il minore dell'esperienza processuale diretta e perseguono la più sollecita definizione del procedimento. In applicazione del principio del prioritario interesse del minore, in tutti i procedimenti di famiglia che coinvolgono minori, privilegiano **la ricerca di soluzioni** il più possibile **condivise tra i genitori**>>.

Quanto al merito del disegno di legge, non v'è dubbio che **l'affidamento condiviso** sia un traguardo importante per il **diritto del minore** alla **bi-genitorialità** e che la condotta dei genitori non può né deve essere motivo per escludere l'**esercizio congiunto** della **responsabilità genitoriale**.

Il problema, tuttavia, è che la modalità con cui il D.D.L. regola l'esercizio congiunto della genitorialità rischia di aumentare **la conflittualità**



unione nazionale camere minorili

anche **nella famiglia allargata** e disattende, in alcuni casi, **le stesse esigenze del minore**.

Radicalizzare in maniera così forte **l'affidamento condiviso** potrebbe compromettere di fatto lo **sviluppo psico-fisico del minore**, esponendolo persino a rischi involutivi, atteso che la sua **“soggettività”**, le sue **esigenze personali** e le sue **aspettative** verrebbero del tutto sminuite e svalorizzate a vantaggio delle - pur legittime - rivendicazioni degli adulti.

Il rischio concreto è, cioè, quello di ricominciare a considerare **il minore** come <<**oggetto**>> e non come <<**soggetto di diritti**>>, arretrando per l'ennesima volta su pericolose **posizioni adulto-centriche**.

Distinti saluti.

Il Presidente
Avv. Luca Muglia